

Autorizzazione paesaggistica semplificata

7 Novembre 2017

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 44 del 2 novembre 2017, la Legge regionale del 31 ottobre 2017, n. 16 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, contenente al Capo X relativo alle "Disposizioni in materia di governo del territorio" l'articolo 140 di modifica della Legge regionale 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

Con il suddetto articolo 140 viene sostituito il comma 2 dell'articolo 3 relativo al "Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche", della LR 32/2008.

Il comma originario disponeva che per tutti i casi relativi alle autorizzazioni paesaggistiche per cui il rilascio è delegato ai comuni o alle loro forme associative, i comuni medesimi si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio. **Il comma ora sostituito dispone che anche per i casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" i comuni, per la valutazione delle istanze relative all'autorizzazione semplificata, si avvalgono delle competenze delle commissioni locali per il paesaggio.**

Pertanto con tale modifica alla LR 32/2008 la Regione ha inteso disporre il ricorso alla Commissione locale per il paesaggio per la valutazione degli interventi di cui al DPR 31/2017, attuando quanto resole possibile dal comma 10 del DPR medesimo, laddove si specifica che *"Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali"*.

Stralcio dell'articolo 140

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.